Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la cultura e l'istruzione

2025/1689(COD)

4.2.2026

PROGETTO DI PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)
(COM(2025)0836 – C10-0304/2025 – 2025/0359(COD))

Relatrice per parere: Emma Rafowicz

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) introduce adeguamenti mirati volti a garantire un'applicazione agevole ed efficace del regolamento sull'IA. La proposta intende affrontare aspetti pratici relativi all'attuazione di determinate disposizioni, anche rendendo più semplice la conformità, riducendo gli oneri amministrativi superflui e chiarendo determinate disposizioni di governance e attuazione, preservando nel contempo gli obiettivi del regolamento originario.

La relatrice prende atto della proposta di modifica della Commissione, che si propone di agevolare un'applicazione efficace del regolamento sull'IA. Al tempo stesso, la relatrice ritiene che alcune delle modifiche proposte rischino di indebolire elementi che sono fondamentali per un uso sicuro, responsabile e affidabile dell'IA. Gli emendamenti presentati mirano pertanto a preservare l'equilibrio, stabilito dal regolamento sull'IA, tra la certezza del diritto e la tutela degli interessi fondamentali, in particolare nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'innovazione.

Nello specifico la relatrice non sostiene la proposta di modifica dell'articolo 4 sull'alfabetizzazione in materia di IA. Attualmente il regolamento sull'IA impone ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA l'obbligo diretto di adottare misure adeguate per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA tra il loro personale e le altre persone che si occupano del funzionamento e dell'uso dei sistemi di IA per loro conto. La relatrice ritiene che tale obbligo sia ancora necessario, in quanto l'alfabetizzazione in materia di IA all'interno delle organizzazioni è imprescindibile ai fini di una diffusione e un utilizzo responsabili dei sistemi di IA. Pertanto gli emendamenti sopprimono le modifiche proposte all'articolo 4 e mantengono l'obbligo originario per i fornitori e i deployer, con adeguamenti corrispondenti al considerando 5.

Gli emendamenti chiariscono ulteriormente l'importanza dell'alfabetizzazione in materia di IA a livello più generale, anche attraverso l'istruzione, la formazione e la sensibilizzazione, quale elemento complementare a sostegno di un uso informato dell'IA. Attraverso il suo contributo, la relatrice chiarisce inoltre cosa si intende per livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA, in quanto tale aspetto non viene specificato nella proposta. Inoltre, per quanto riguarda la marcatura dei contenuti generati dall'IA o manipolati da sistemi di IA, gli emendamenti permettono di chiarire che le informazioni fornite a tal fine devono essere presentate agli utenti in modo chiaro e comprensibile, in particolare quando tali contenuti sono utilizzati o diffusi a fini educativi e culturali.

Infine, pur riconoscendo il ruolo dei codici di buone pratiche nel favorire la conformità al regolamento sull'IA, la relatrice ritiene essenziale che i codici di buone pratiche continuino a essere formalmente approvati mediante atti di esecuzione, al fine di garantire la certezza del diritto, la trasparenza e un adeguato controllo istituzionale.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione presenta alla commissione per il mercato interno

e la protezione dei consumatori e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Ai fini di un'efficace attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 è necessario che gli adeguamenti introdotti per facilitarne l'applicazione pratica non riducano la chiarezza e l'accessibilità del quadro normativo per quanti sono tenuti ad applicarlo. In particolare, quando il regolamento viene applicato nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, una chiara comprensione degli obblighi e delle garanzie relativi all'uso dei sistemi di IA rimane essenziale per garantire un'applicazione efficace e coerente, prestando particolare attenzione ai titolari di diritti dei settori culturali e creativi. Le misure introdotte a sostegno di una conformità tempestiva e proporzionata al presente regolamento dovrebbero pertanto continuare a favorire la chiarezza e l'accessibilità dei requisiti del regolamento stesso, contribuendo in tal modo a un uso informato dei sistemi di IA e alla fiducia nella loro diffusione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione, nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme.	(3) È pertanto necessario modificare in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di affrontare talune sfide relative all'attuazione, nell'ottica di un'applicazione efficace delle pertinenti norme. ***Poiché i sistemi di IA sono sempre***

più utilizzati nel campo dell'istruzione e nei settori culturali e creativi, la loro diffusione potrebbe sollevare specifiche considerazioni legate ai processi di apprendimento, all'espressione culturale e al pluralismo dei media. Nell'applicare il presente regolamento è pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali settori per favorire un uso informato dell'IA e mantenere la fiducia nella sua diffusione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone ***attualmente a tutti i*** fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di ***garantire l'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale***. ***Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA, a partire dall'istruzione e dalla formazione e proseguendo con l'apprendimento permanente, è fondamentale per dotare i fornitori, i deployer e le altre persone interessate delle nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito alla diffusione dei sistemi di IA. L'esperienza condivisa dai portatori di interessi rivela tuttavia che una soluzione unica valida per tutti non è adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer in relazione alla promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale inefficace nel raggiungimento dell'obiettivo perseguito da tale disposizione. Inoltre i dati indicano che l'imposizione di tale obbligo crea un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica,***	(5) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone ***ai*** fornitori e deployer di sistemi di IA l'obbligo di ***adottare misure adeguate per*** garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto. ***Tali strumenti e misure di alfabetizzazione dovrebbero consistere, in particolare, nell'insegnamento e nell'apprendimento di nozioni e competenze di base sui sistemi di IA e sul loro funzionamento, compresi i diversi tipi di prodotti e usi, i loro rischi e benefici e la gravità dei danni che possono arrecare così come la probabilità che possano verificarsi, attraverso processi di apprendimento attivo piuttosto che passivo, che non dovrebbero limitarsi, ad esempio, alla lettura. Garantire tale alfabetizzazione in materia di IA è fondamentale per sostenere la diffusione e l'uso responsabili dei sistemi di IA all'interno delle organizzazioni e per consentire alle persone di comprendere, in relazione ai loro compiti, il funzionamento, le finalità previste e i***

indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni. Alla luce di ciò, è opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 al fine di imporre agli Stati membri e alla Commissione, fatte salve le rispettive competenze, di incoraggiare, individualmente, collettivamente e in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, i fornitori e i deployer a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto***, anche attraverso l'offerta di opportunità di formazione, la fornitura di risorse informative e lo scambio di buone pratiche e altre iniziative non vincolanti dal punto di vista giuridico. Il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") garantirà scambi ricorrenti tra la Commissione e gli Stati membri sull'argomento, mentre l'alleanza per l'IA applicata consentirà la discussione con la comunità in generale. Tale modifica non pregiudica le misure più ampie adottate dalla Commissione e dagli Stati membri per promuovere l'alfabetizzazione e le competenze in materia di IA tra la popolazione in generale, compresi i discenti, gli studenti e i cittadini di diverse età, in particolare attraverso i sistemi di istruzione e formazione***.	***limiti dei sistemi di IA che gestiscono o utilizzano. L'esperienza dei portatori di interessi dimostra che le misure intese a garantire l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbero essere proporzionate e adattabili al tipo di fornitore o deployer, al contesto organizzativo e ai sistemi di IA coinvolti. Tuttavia, sebbene la tipologia delle misure da adottare richieda flessibilità, è necessario che i fornitori e i deployer siano direttamente obbligati ad adottare tali misure. È pertanto opportuno mantenere l'obbligo di cui all'articolo 4, consentendo nel contempo ai fornitori e ai deployer di scegliere, in modo proporzionato, le misure più adeguate a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale e delle altre persone interessate che agiscono per loro conto, in modo da garantire la conformità al presente regolamento e la sua applicazione***.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA svolge un ruolo importante nel far sì che i cittadini comprendano questa tecnologia e

il suo impatto sulla società e siano consapevoli delle opportunità e dei rischi ad essa associati, contribuendo in tal modo a una governance democratica dell'IA e alla sua supervisione pubblica. In concreto, tale comprensione viene promossa attraverso programmi di istruzione, formazione, qualificazione e riqualificazione, ma anche attraverso iniziative culturali, di alfabetizzazione mediatica e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Queste iniziative di più ampio respiro integrano le misure organizzative di alfabetizzazione in materia di IA adottate dai fornitori e dai deployer di sistemi di IA per il loro personale e per altre persone che agiscono per loro conto. Nel contesto della promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a coinvolgere gli erogatori di istruzione, le istituzioni culturali, le organizzazioni dei media e gli attori della società civile, al fine di garantire che le iniziative di alfabetizzazione in materia di IA siano accessibili, inclusive e adatte a destinatari e fasce di età diversi.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di sei mesi per i fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul	(20) Al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa soggetti agli obblighi di marcatura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro pratiche entro un termine ragionevole senza perturbare il mercato, è opportuno introdurre un periodo transitorio di sei mesi per i fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima del 2 agosto 2026. ***Le***

mercato prima del 2 agosto 2026.	***informazioni fornite per indicare che i contenuti sono stati generati o manipolati da un sistema di IA dovrebbero essere presentate agli utenti finali in modo chiaro e comprensibile, in particolare quando tali contenuti sono utilizzati o diffusi a fini educativi o culturali e creativi.***
	Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce dell'obiettivo di ridurre le sfide in materia di attuazione che attendono i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, è essenziale che le condizioni armonizzate per l'attuazione di determinate norme siano adottate solo se strettamente necessario. A tal fine, è opportuno sopprimere determinate competenze conferite alla Commissione ai fini dell'adozione di tali condizioni armonizzate mediante atti di esecuzione nei casi in cui tali condizioni non siano soddisfatte. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di sopprimere le competenze conferite alla Commissione dall'articolo 50, paragrafo 7, dall'articolo 56, paragrafo 6, e dall'articolo 72, paragrafo 3, ai fini dell'adozione di atti di esecuzione. La soppressione del potere di adottare un modello armonizzato per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 presenta l'ulteriore vantaggio di offrire ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio una maggiore flessibilità nell'attuazione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato adeguato alla loro organizzazione. Allo stesso tempo, riconoscendo la necessità di chiarire in che modo i fornitori	(23) Alla luce dell'obiettivo di ridurre le sfide in materia di attuazione che attendono i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, è essenziale che le condizioni armonizzate per l'attuazione di determinate norme siano adottate solo se strettamente necessario. A tal fine, è opportuno sopprimere determinate competenze conferite alla Commissione ai fini dell'adozione di tali condizioni armonizzate mediante atti di esecuzione nei casi in cui tali condizioni non siano soddisfatte. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1689 al fine di sopprimere le competenze conferite alla Commissione dall'articolo 50, paragrafo 7, dall'articolo 56, paragrafo 6, e dall'articolo 72, paragrafo 3, ai fini dell'adozione di atti di esecuzione. La soppressione del potere di adottare un modello armonizzato per il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 presenta l'ulteriore vantaggio di offrire ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio una maggiore flessibilità nell'attuazione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato adeguato alla loro organizzazione. Allo stesso tempo, riconoscendo la necessità di chiarire in che modo i fornitori

di sistemi di IA ad alto rischio sono tenuti a conformarsi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare orientamenti.

di sistemi di IA ad alto rischio sono tenuti a conformarsi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare orientamenti. ***In tale contesto, i codici di buone pratiche promossi dall'ufficio per l'IA a norma dell'articolo 50, paragrafo 7, dovrebbero, se del caso, fornire orientamenti su come garantire in modo proporzionato un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti, anche in situazioni in cui i sistemi di IA presentano rischi minori, in particolare in contesti quali istruzione e formazione, servizi di media e informazione, attività culturali e creative o nella fornitura di servizi pubblici.***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 4	
Alfabetizzazione in materia di IA	
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad adottare misure volte a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, il livello di istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono	

essere utilizzati.";

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2024/1689
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
"7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può ***valutare se l'adesione a*** tali codici di buone pratiche ***sia adeguata a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2,*** secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6***, primo comma***. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.";	"7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può ***adottare atti di esecuzione per approvare*** tali codici di buone pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2. ***Tali codici di buone pratiche affrontano, se del caso, il modo in cui garantire in maniera proporzionata un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti, anche nei casi in cui si ritiene che i sistemi di IA presentino rischi minori, in particolare quando vengono utilizzati in contesti quali istruzione e formazione, servizi di media e informazione, attività culturali e creative o nella fornitura di servizi pubblici.***";

Or. en